



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO SUI PROCESSI PARTECIPATIVI, LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, DI PATROCINI E DI BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 04/11/2021

REGOLAMENTO sui PROCESSI PARTECIPATIVI, la CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI PATROCINI E DI BENEFICI ECONOMICI

CAPO I RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1.

1. Il presente regolamento è redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:
 - a) **Normativa nazionale**
 - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
 - D.Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
 - Legge n. 206/2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzionale sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"
 - Legge n. 222/1985 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"
 - b) **Normativa Regione Emilia Romagna**
 - Legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"
 - Legge regionale n. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato"
 - Legge regionale n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Castelfranco Emilia.

Articolo 3. Finalità

1. Il Comune, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto (articolo 5 e articolo 13) e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadine/i, singole/i e associate/i, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Articolo 4. Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
 - b) fruizione gratuita od agevolata di beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;

- c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

Articolo 5. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **contributo ordinario**: somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione;
 - b) **contributo straordinario**: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) **benefici economici**: agevolazioni diverse dall'erogazione di denaro, rappresentate da prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) **co-programmazione**: modalità di programmazione introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) che assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. I processi di co-programmazione possono avere quale obiettivo la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani;
 - e) **co-progettazione**: modalità di relazione tra il Comune e i soggetti del terzo settore, introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), ispirata al principio di collaborazione e finalizzata alla definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse, ivi comprese la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani. Il valore della co-progettazione si basa sui principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - f) **convenzione**: accordo tra il Comune e organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale finalizzato allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore dei cittadine/i secondo quanto previsto dall'articolo 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune a una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e per il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, di norma senza assunzione di alcun onere per il Comune;
 - h) **adesione**: forma di sostegno gratuito richiesta da Enti del terzo settore per candidatura di un loro progetto a bandi di Fondazioni, Enti e altre Istituzioni pubbliche o private se prevista dal bando a cui partecipano, ed esclusivamente riferita alla condivisione degli obiettivi del progetto, che pertanto esclude un qualsiasi ruolo del Comune come partner e quindi come co-finanziatore del progetto.

Articolo 6. Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai settori di attività d'interesse generale di cui all'art 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in via preferenziale seguenti settori di intervento:
 - a) promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
 - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
 - c) valorizzazione della condizione giovanile;
 - d) cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
 - e) sport e tempo libero;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente - mobilità sostenibile;

- g) promozione del territorio, del tessuto produttivo locale e del turismo;
- h) sviluppo economico e relazioni internazionali;
- i) protezione civile, legalità e sicurezza;
- j) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
- k) attività umanitarie, prevenzione e salute, politiche sociali;
- l) impegno civile, promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- m) pace e diritti umani;
- n) coinvolgimento di fasce fragili della popolazione.

CAPO III CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI, DI CONTRIBUTI STRAORDINARI E DI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 7. Procedimento di concessione di CONTRIBUTI ORDINARI

1. Possono fare richiesta di contributo ordinario nelle modalità descritte ai successivi commi del presente articolo:
 - a) ENTI DEL TERZO SETTORE, LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" con sede legale o operativa a Castelfranco Emilia. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nelle more dell'istituzione del Registro Unico nazionale di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101, comma 2 e 3 del CTS, possono fare richiesta di contributo ordinario nelle modalità descritte ai successivi commi del presente articolo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali previsti dalle Leggi regionali n. 34/2002 o n. 12/2005;
 - b) Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. Tuir, ecc.) e optino, quindi, per l'iscrizione al registro del CONI;
 - c) ASSOCIAZIONI, ENTI MORALI O COMITATI con sezioni operative sul territorio comunale o comunque storicamente attivi su di esso, non iscrivibili al Registro Unico del terzo settore o ai Registri previsti dalle leggi regionali ma che - per valenza e radicamento storico, finalità e obiettivi - rappresentino pienamente i valori promossi dall'Amministrazione comunale, quali espressi nello Statuto, con particolare riferimento all'Articolo 2 "Comunità e principi di convivenza, di solidarietà, di pace, di pari opportunità"
 - d) ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL TESSUTO PRODUTTIVO LOCALE per iniziative di pubblica utilità volte alla promozione del territorio e valorizzazione del centro storico;
 - e) LE PARROCCHIE E GLI ENTI ECCLESIASTICI della Chiesa cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che svolgano funzioni educative e sociali rivolte alla comunità locale, mediante attività di oratorio o attività similari.
2. La concessione di contributi è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti; a tal fine l'amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
3. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale.

4. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione del Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. È fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell'anno.
5. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo, resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
 - le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
6. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune su Amministrazione trasparente; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
7. I contributi ordinari vengono assegnati con provvedimento a firma della/del dirigente competente per materia assegnataria/o delle relative risorse.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.
9. La/il dirigente, con il provvedimento di cui al comma 8, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. La/il dirigente per la valutazione delle richieste di contributo può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
11. Nel provvedimento di concessione del contributo potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 80%, a fronte di specifica richiesta del beneficiario e motivata valutazione del servizio interessato rispetto all'iniziativa oggetto del beneficio.
12. L'ammontare del contributo assegnato non può tuttavia superare la differenza tra le entrate e le spese del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 8. Criteri per la concessione di CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari, la/il responsabile del procedimento adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi ed elencati di seguito non sulla base di un criterio di valore:
 - a) livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
 - b) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - c) buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - d) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - e) coerenza con gli obiettivi espressi nei documenti programmatici dell'Amministrazione;
 - f) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - h) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;

- i) livello di coinvolgimento diretto da parte di volontarie/i per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate;
 - k) accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nel procedimento di concessione dei contributi, la/il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 9. Richiesta di CONTRIBUTO ORDINARIO

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. La richiesta, redatta sull'apposito modulo, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente;
 - b) denominazione, sede, dati della/del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
 - c) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, delle/dei destinatarie/i e fruitrici/ori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
 - d) la previsione del quadro economico-finanziario dell'iniziativa, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi, sottoscritto dalla/del legale rappresentante;
 - e) curriculum dell'associazione dal quale risultino le attività svolte, nel caso in cui il soggetto proponente non abbia in precedenza avuto rapporti con il Comune di Castelfranco Emilia;
 - f) l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
 - g) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.

Articolo 10. Rendicontazione dei CONTRIBUTI ORDINARI

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, devono presentare, utilizzando la modulistica predisposta del Comune:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b) rendiconto, con l'indicazione delle entrate e delle spese sostenute in occasione dell'attività;
 - c) la/il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere a campione i documenti contabili comprovanti le voci indicate al punto b) del presente comma;
 - d) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
2. La/il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte della/del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

4. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

Articolo 11. Concessione di CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I soggetti di cui all'articolo [7](#) comma 1, possono presentare, per iniziative "una tantum" di carattere straordinario e non ricorrente, ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente articolo [6](#), richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente; la richiesta deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'articolo [9](#) comma 2. del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori elementi a pena di esclusione:
 - a) indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto;
 - b) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa
 - c) indicazione degli eventuali altri soggetti con i quali il richiedente intende realizzare l'iniziativa e il progetto e loro ruolo.
3. La struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e sottopone la proposta a un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione.
4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati all'articolo [8](#).
5. Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta sulla base dei predetti indirizzi.
6. Al di fuori dei processi di coprogettazione e coprogrammazione di cui ai successivi Artt. [15](#), [16](#) e [17](#), in casi particolari debitamente motivati, la Giunta comunale con proprio atto può promuovere **un avviso per sollecitare la presentazione di progetti** per attività in uno degli ambiti di cui all'articolo [6](#), allo scopo di sostenere le progettualità della rete associativa locale, in coerenza con i principi di sussidiarietà e nel quadro di una strategia di promozione e sviluppo integrato della città, **da sostenere mediante l'erogazione di contributi straordinari**

Articolo 12. Rendicontazione dei CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per cui si chiede il contributo, devono presentare, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;
 - b) riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative all'iniziativa oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - d) dichiarazione della/del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
2. Sono ammissibili tutte quelle spese oggettivamente riferibili all'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.
3. Sono altresì ammissibili le spese generali (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili) quali di seguito descritte:
 - a) personale dipendente o con rapporto di lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa;
 - b) utenze per consumo di energia elettrica;
 - c) utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario del contributo);

- d) affitto sede operativa;
 - e) acquisto di materiale finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo;
 - f) acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa ed organizzativa.
4. Tutte le suddette spese generali non sono ammissibili se riferite a periodi precedenti (organizzazione e/o programmazione attività) nonché successivi (chiusura pratiche amministrative e/o rendicontazione) alla realizzazione dell'iniziativa/attività finanziata.
 5. La/il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
 6. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte della/del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
 7. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

Articolo 13. Concessione di altri BENEFICI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico e come tali soggiacciono agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo [20](#) seguente.
2. Non possono essere concessi benefici economici a partiti e movimenti politici o a organizzazioni sindacali.
3. La richiesta di concessione di beneficio economico deve essere sottoposta al Comune nelle modalità previste dall'articolo [18](#).
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
5. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a :
 - attività proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
6. Le manifestazioni e o iniziative devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita all'Amministrazione Comunale, con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché osservare eventuali modalità d'uso indicate per lo spazio richiesto, nonché eventuali prescrizioni indicate nell'agibilità ex articolo 80 TULPS nei casi in cui sia richiesta o comunque dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o da altro organo competente.
7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
8. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

CAPO IV CONVENZIONI

Articolo 14. Contributi assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni

1. A norma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 il Comune può stipulare convenzioni con:
 - le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" con sede legale o operativa a Castelfranco Emilia, come indicato dall'articolo 7 comma 1, punto a)
 - I soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, punti b) e c)
2. Quando possibile, la stipula dovrà essere preceduta da percorsi di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi artt. 15, 16 e 17.
3. Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. Le convenzioni indicheranno obbligatoriamente:
 - a) la durata del rapporto convenzionale;
 - b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - d) le modalità di coordinamento delle/dei volontarie/i e delle/dei lavoratrici/ori con le/gli operatrici/ori dei servizi pubblici;
 - e) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
 - f) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - g) le modalità di risoluzione del rapporto;
 - h) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
 - i) la verifica dei reciproci adempimenti;
 - j) le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.
5. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, quando possibile mediante procedure comparative riservate alle medesime.
6. Gli enti suddetti dovranno possedere idonei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Allo scopo verranno valutati:
 - la struttura;
 - l'attività svolta;
 - le finalità perseguite;
 - il numero delle/degli aderenti;
 - le risorse a disposizione;
 - la capacità tecnica e professionale;
 - l'esperienza maturata;
 - l'organizzazione, la formazione e l'aggiornamento delle/dei volontarie/i.
7. Ove non diversamente stabilito dalla legge, la decisione di avviare le procedure per la stipula di una convenzione e l'approvazione del bando disciplinante lo svolgimento della relativa selezione pubblica competono alla Giunta.

CAPO V I PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 15. La co-programmazione

1. Il Comune, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, valuta quali servizi e interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato.
2. Il Comune, attraverso il coinvolgimento degli organismi di partecipazione del terzo settore e, nello specifico, della Consulta e dei Forum, promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione tesa a ricercare sinergie con il terzo settore, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore, iscritti negli appositi registri e operanti sul territorio.
3. Nell'ambito degli organismi di partecipazione, gli Enti del terzo settore possono sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di servizi e interventi da inserire nei percorsi di co-programmazione.
4. Il percorso di programmazione può prevedere, tra le proprie finalità, l'individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani quali, a titolo esemplificativo, le aree verdi, le piazze, le strade e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
5. L'esito della valutazione, nel rispetto delle prerogative del Comune, consiste nella programmazione partecipata, con proiezione almeno annuale.
6. Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione della/del dirigente competente, contenente i verbali e l'esito degli incontri.
7. Qualora ritenuto opportuno, la co-programmazione può essere integrata con la programmazione del Piano di Zona.

Articolo 16. Attuazione della programmazione: l'avviso pubblico e la manifestazione di interesse

1. Dopo l'approvazione del DUP o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, il Comune può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:
 - a) mediante **un avviso** nel quale si rende nota **la volontà di procedere alla specifica co-progettazione** e vengono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli enti del terzo settore;
Gli Enti del Terzo settore manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere invitati dalla/dal responsabile del procedimento a partecipare alla specifica co-progettazione.
 - b) mediante **un avviso, finalizzato all'istituzione di un Elenco generale di enti del terzo settore**, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui all'articolo [15](#), nelle forme previste dal presente Regolamento. Gli Enti del Terzo settore interessati manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con il Comune, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco e partecipare alla co-progettazione.

Articolo 17. La co-progettazione

1. Il Comune, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nell'ambito delle attività di

- interesse generale definite dall'Art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, in base al precedente articolo [16](#).
2. Qualora ricorra a specifici avvisi pubblici, il Comune individua gli enti del terzo settore di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate sull'avviso, fatta salva la possibilità per la/il responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ente del terzo settore con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.
 3. Nei casi in cui il processo di co-progettazione preveda, tra le proprie finalità, l'individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani quali indicati al precedente articolo [15](#) comma 4), il percorso partecipativo può prevedere anche il coinvolgimento attivo delle/dei volontarie/i singoli che, nell'ambito dell'accordo stipulato con l'Amministrazione, stringono con essa un Patto di collaborazione finalizzato allo specifico obiettivo oggetto della coprogettazione.
 4. Qualora ricorra alla modalità dell'elenco organizzato, il Comune esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, la/il responsabile del procedimento individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.
 5. Il Comune nomina i Gruppi di progetto, composti da esperti della istituzione e dagli ETS selezionati. I Gruppi di lavoro definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.
 6. I progetti finali sono approvati dalla/dal responsabile del procedimento in conformità agli atti di indirizzo di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI PATROCINIO E ADESIONE

Articolo 18. Modalità di richiesta del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
2. Non possono beneficiare del patrocinio i partiti e movimenti politici o le organizzazioni sindacali
3. Il patrocinio, di norma, non è oneroso per l'Ente.
4. Il patrocinio è **non oneroso** se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose veicolate sui siti internet o sui canali social.
5. Il patrocinio si intende **oneroso** quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.
6. Le richieste di patrocinio, sottoscritte dalla/dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dal Comune, sono dirette al Sindaco/alla Sindaca, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.
7. Le richieste dei patrocini **non onerosi**, istruite dai servizi comunali competenti per materia, sono accolte ed autorizzate con atto del Sindaco/della Sindaca, previa acquisizione del parere dalla/del dirigente del settore competente per materia.

8. Le richieste dei patrocini con le quali, oltre all'utilizzo dello stemma di cui al precedente comma 4), viene richiesto anche **un contributo economico straordinario**, vengono istruite dai servizi comunali competenti per materia i quali – sentito il parere dell'assessora/e competente - provvedono a predisporre gli atti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
Le richieste dei patrocini con le quali, oltre all'utilizzo dello stemma di cui al precedente comma 4) e/o un contributo economico straordinario, viene richiesto un **beneficio economico** quale descritto al precedente articolo [13](#) viene opportunamente istruita dal Servizio competente per materia. La concessione del patrocinio oneroso, a firma del Sindaco/della Sindaca, riporterà l'ammontare del valore del beneficio concesso, quantificato sulla base dei valori forniti dai servizi ai quali è assegnata la gestione dei beni oggetto della richiesta (es. sale, impianti, attrezzature, spazi).
9. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex articolo 10-bis l. 241/90 e s.m.i.
10. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione, anche veicolata sui canali social, relativa all'iniziativa patrocinata.
11. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguita/o a norma di legge.
12. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

Articolo 19. Adesioni a progetti

1. Gli Enti del terzo settore, all'atto della candidatura di un loro progetto a bandi di Fondazioni, Enti e altre Istituzioni pubbliche o private, purché conforme ai fini istituzionali, possono richiedere formale adesione al progetto da parte del Comune di Castelfranco Emilia, se prevista dal bando a cui partecipano.
2. L'adesione è una forma di sostegno gratuito, generalmente rilasciata in forma scritta dal Sindaco/dalla Sindaca, secondo fac-simili solitamente predefiniti dagli enti finanziatori, ed esclusivamente riferita alla condivisione degli obiettivi del progetto, che pertanto esclude un qualsiasi ruolo del Comune come partner e quindi come co-finanziatore del progetto.
3. Le richieste di adesione vengono valutate dagli Assessorati di riferimento e poi sottoposte alla firma del Sindaco/della Sindaca se complete di una copia chiara ed esaustiva del progetto a cui si riferiscono.
4. La richiesta è accoglibile se perviene almeno 10 giorni lavorativi prima del termine indicato per la formalizzazione dell'adesione stessa.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Trasparenza

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza, articolo 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere se superiore a € 10.000. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute all'amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.

Articolo 21. Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.